



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile**  
**Composizione delle crisi da Sovraindebitamento**

Il Giudice Delegato alla composizione delle crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte

nel procedimento iscritto al n. 26/2019 Fall. Sovr., instaurato a seguito di richiesta di omologa del piano del consumatore presentato da Bisceglia Fabio, con il patrocinio dell'Avv. Brunella Bonofiglio;

sentite le parti e il professionista nominato con funzioni di gestore della crisi, dott.ssa Alessandra Reda, all'udienza del 16 luglio 2020, tenutasi con modalità cartolare (giusta ordinanza del 21.5.2020 in ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica da Covid-19) e a scioglimento della riserva assunta in quella sede;

richiamato il decreto di fissazione udienza del 16/02/2020, nel quale si precisava:

- la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:
  - la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Dipignano (CS) via S.Ianni;
  - non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
  - non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
  - non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
  - aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:
  - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

esaminata la relazione integrativa depositata dal professionista dott.ssa Reda il 13.7.2020 contenente l'ultima versione del piano di riparto, nonché le note integrative depositate dal ricorrente il 14.7.2020 (con la precisazione riguardante il credito della BNL relativo al finanziamento di maggiore importo);

rilevato che il professionista con funzioni di OCC ha rappresentato:

- di aver ricevuto le precisazioni dei crediti (all.5) da parte di:
  - o Agos Ducato Spa pec del 26.03.2020 – € 566,40
  - o Carrefour Banque spa pec del 09.04.2020 – € 251,50
  - o Intesa S. Paolo pec del 05.06.2020 e del 09.06.2020 – € 5.326,35



o BNL Spa pec del 26.06.2020 – € 92.361,63 (privilegio ipotecario)  
 o Agenzia Entrate Riscossione pec del 29.06.2020 – € 6.985,70 (di cui € 3.277,61 in privilegio)  
 o Findomestic Banca Spa pec del 06.07.2020 – € 24.944,32

per una debitoria complessiva pari ad € 130.886,97 (non essendole pervenute solo da Finitalia spa, soggetto in relazione al quel non ha modificato l'importo presente nel piano);

- di non aver ricevuto osservazioni da alcuno dei creditori;

esaminato il piano, che disciplina la seguente debitoria complessiva:

PROPOSTA DI PAGAMENTO senza interessi					
Creditore	Privilegio	Importo debito	% offerta	Importo offerto	Interessi legali convenzionali
Compensi OCC	Prededuzione	6.437,91	100%	6.437,91	
Spese legali	Prededuzione	2.903,65	100%	2.903,65	
BNL	Privilegio immobiliare	92.361,63	100%	92.361,63	1.056,20
Agenzia Entrate Riscossione	Privilegio mobiliare	3.277,61	100%	3.277,61	
Agenzia Entrate Riscossione	Chirografo	3.708,09	55,20%	2.046,87	
Intesa san Paolo spa	Chirografo	5.326,35	55,20%	2.940,15	
Findomestic Banca spa	Chirografo	24.944,32	55,20%	13.769,26	
Carrefour banque	Chirografo	251,50	55,20%	138,83	
Agos ducato spa	Chirografo	566,40	55,20%	312,65	
Finitalia spa	Chirografo	451,07	55,20%	248,99	
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>140.228,53</b>		<b>124.437,55</b>	<b>1.056,20</b>

avuto riguardo alla seconda delle due alternative presentate dal professionista con funzioni di OCC e sottoposte ai creditori, e dunque con soddisfacimento dei crediti chirografi 55,20% e pagamento interessi convenzionali al solo creditore ipotecario, rispetto all'alternativa prospettata sub.I e con previsione di soddisfacimento dei crediti chirografi 30% ma con pagamento interessi legali a tutti i creditori fino ad integrale soddisfo;

ritenuta infatti la seconda proposta di piano maggiormente confacente alla previsione di cui all'art.9 comma3-quater della legge 3/2012 secondo cui "Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile" e ciò in quanto, invece, nella prima alternativa proposta, venivano riconosciuti gli interessi legali a tutti i creditori, anche i chirografari, in aperto contrasto con la normativa richiamata;

osservato peraltro che la proposta sopra allegata:

- consente un soddisfacimento percentuale maggiore dei chirografari, pari quasi al triplo della prima proposta in atti (20%, vds, prospetto inserito nel decreto del 16.2.2020 di fissazione udienza) e pari quasi al doppio di quella di cui all'alternativa n.1 (30%);
- e assicura comunque al creditore privilegiato ipotecario il pagamento degli interessi legali convenzionali per € 1.056,20 nonché la soddisfazione con anticipo di un anno (2039 anziché 2040) rispetto alla naturale scadenza del piano di pagamento di cui al mutuo rispetto al quale giova ricordare che la mancata decadenza dal beneficio del termine (per entrambi i contratti di mutuo)



pone il pagamento del relativo credito fuori dal termine di durata del piano (7 anni) nel rispetto della scadenza naturale (ed anzi in anticipo di un anno);

ritenuto quindi doversi preferire la seconda tra le alternative proposte dal professionista OCC in quanto, in sintesi, maggiormente rispondente al dato normativo e agli interessi dei creditori chirografari, senza lesione del creditore privilegiato ipotecario pure avvantaggiato dall’inserimento del credito nel piano;

considerato che quindi la proposta suindicata riscontra pienamente le richieste integrative del Giudice di cui al decreto del 16.2.2020, tanto in ordine all’aumento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, come detto quasi triplicata, quanto all’integrale pagamento del privilegiato mobiliare A.E.R. (vds pag.2);

rilevato che quanto precede, in uno con l’assenza di osservazioni, consente di temperare la valutazione in ordine al profilo della meritevolezza, che in ogni caso si intende superato dall’assenza di evidente censure muovibili al ricorrente, dall’adeguata attestazione del professionista OCC e dal comportamento assunto dal ricorrente con il piano proposto e con i riscontri forniti;

ribadito che non vi sono osservazioni, e che i creditori verranno pagati nelle percentuali indicate nei primi 7 anni, eccezion fatta per il credito che andrà a naturale scadenza ventennale:

PROPOSTA DI PAGAMENTO																												
Creditori	Debiti	prelazione	privilegio speciale	privilegio mobiliare	chirografi	% offerta	importo offerto	Annuale																				TOTALE da pagare
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ENL spa	92.361,63		92.361,63			100%	92.417,83		-	3.378,44	1.813,13	1.813,13	1.813,13	1.813,13	1.813,13	1.813,13	1.813,13	1.813,13	1.813,13	1.813,13	1.813,13	4.590,00	92.417,83					
Agencia Entrate RiceSSIONE	3.277,81			3.277,81		100%	3.277,81		-														3.277,81					
Agencia Entrate RiceSSIONE	3.706,09				3.706,09	95,20%	3.536,91		-														2.546,81					
Intesa San Paolo Spa	6.529,35				6.529,35	95,20%	6.206,15		-														2.940,13					
Fidiormento Banca spa	24.944,52				24.944,52	95,20%	23.780,29		-														13.789,25					
Creditofin bancaria	291,80				291,80	95,20%	277,77		-														138,83					
Azco Ducato spa	566,40				566,40	95,20%	539,85		-														312,65					
Finitalia spa	481,07				481,07	95,20%	458,99		-														248,60					
TOTALE DEBITORIA	139.889,97		92.361,63	3.277,81	31.836,54		118.152,18		-	3.378,44	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	4.590,00	118.152,18			
Compensa OCC	6.437,91					100%	6.437,91	4.504,80	2.113,11														6.437,91					
Compensa avvocato	2.903,65					100%	2.903,65	2.085,20	868,45														2.903,65					
TOTALE PRESSIONE	9.341,56						9.341,56	6.589,00	2.981,56														9.341,56					
TOTALE DEBITI	149.231,53		92.361,63		31.836,54		127.493,74	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	4.590,00	127.493,74			

ritenuto quindi dichiarare l’omologa, e l’esecuzione del piano, con i crediti e le percentuali di soddisfo cristallizzate alla data di pubblicità dell’omologa, atteso che “la cristallizzazione della massa debitoria si realizza con l’apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)” e che dunque nel caso in esame non si è ancora verificata;

precisato dunque, dal punto di vista delle modalità esecutive, che:

- il professionista con funzioni di OCC depositerà entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) una nota nella quale:
  - o compirà ricognizione della complessiva debitoria aggiornata, ai sensi del richiamato art. 12 ter, co 2, l. 3/2012”;
  - o indicherà nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
    - riducendo l’ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
    - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
    - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell’omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
- la prima rata verrà versata dal ricorrente a partire dal mese di novembre 2020;
- la decorrenza del piano opererà retroattivamente, dal mese di agosto 2020, tenuto conto della data dell’udienza di omologa, luglio 2020, e quindi della prima rata presumibile;

- le prime 3 rate a partire da quella di novembre 2020 (novembre 2020-gennaio 2021) dovranno prevedere il versamento, spalmato nelle modalità che il professionista OCC riterrà più opportune, di intesa con il ricorrente, delle 3 rate “arretrate” (agosto 2020, settembre 2020, ottobre 2020);
- il piano non potrà in nessun caso avere un termine finale che superi il mese di luglio 2027 (eccezion fatta per il credito di BNL, per le ragioni già addotte);
- il professionista con funzione di OCC, nel piano che depositerà come suindicato, terrà conto di queste indicazioni e le farà emergere chiaramente nel piano, illustrandole con nota di accompagnamento;
- in assenza di riscontro contrario da parte del Giudice (si invita il professionista a segnalare il deposito al Giudice), darà attuazione al piano, per come integrato alla luce delle precisazioni che precedono;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, nella persona del Giudice designato, dott. Giorgio Previte, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **omologa** la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del piano del consumatore presentata da **Bisceglia Fabio**;
- 2) dispone –salva impossibilità da attestarsi dal curatore in ragione dell’attuale emergenza Covid19- che il versamento della prima rata mensile avvenga a novembre 2020 -secondo le modalità indicate in parte motiva-, entro il giorno 25 di ogni mese;
- 3) dispone che il professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 dott. Alessandra Reda:
  - a. depositi entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) nota e piano aggiornati:
    - indicando (come meglio precisato in parte motiva) la complessiva debitoria aggiornata, ed inserendo nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
      - riducendo l’ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
      - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
      - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell’omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
    - prevedendo che il piano contempili:
      - il versamento della prima rata verrà nel mese di novembre 2020;
      - la decorrenza retroattiva, dal mese di agosto 2020;
      - la rideterminazione dell’importo delle prime 3 rate (novembre 2020-gennaio 2021) le quali dovranno essere comprensive del versamento, spalmato nelle modalità che il professionista OCC riterrà più opportune, di intesa con il ricorrente, delle 3 rate “arretrate” (agosto 2020- ottobre 2020);
      - il termine finale non potrà in ogni caso essere successivo al mese di luglio 2027 (eccezion fatta per il credito di BNL 2027.
  - b. risolva le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;



- 4) Dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza, entro venti giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- 5) Dispone non doversi provvedere in ordine alla **sospensione** non essendo stata indicata alcuna procedura esecutiva in essere né vi sono motivi per sospendere i pagamenti.;
- 6) Dispone espressamente che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Si comunichi al ricorrente (avv. Brunella Bonofiglio) ed al gestore della crisi (dott.ssa Alessandra Reda), per gli adempimenti di successiva competenza.

Cosenza, 11 ottobre 2020

Il Giudice designato  
dott. Giorgio Previte

